



**COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI**

**BANDO DELL'ANNO 2015
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

Indetto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione.

Il Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando e sino al giorno **venerdì 5 giugno 2015** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate dal *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98.

Possono partecipare i cittadini residenti nel territorio del Comune di Sinnai, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Sinnai a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di Sinnai e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Per gli immigrati regolari a basso reddito, è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

- a) La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- b) La locazione deve:
 1. risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 2. sussistere al momento della presentazione della domanda;
 3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.
- c) Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- d) Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- e) Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera **nucleo familiare** quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, **così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti limiti di reddito;

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.062,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320;

Art. 4 – Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione secondo il modulo di domanda predisposto dall'Amministrazione Comunale che è parte integrante e sostanziale del presente bando.

L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte a pena di esclusione dal procedimento.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia del **contratto di locazione dell'immobile** (ad uso abitativo e di durata non inferiore a 4 anni) regolarmente registrato.
- 2) Copia della **ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione** relativa all'ultimo anno.
- 3) Copia di un valido documento di identità del richiedente.

Art. 5 – Predisposizione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi

L'Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare e predisponendo due elenchi di beneficiari ammessi al contributo: *uno per coloro che rientrano nella fascia A) di reddito e uno per coloro che rientrano nella fascia B) di reddito.*

Inoltre verrà predisposto l'elenco dei richiedenti esclusi per mancanza di uno dei requisiti previsti nel presente bando.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi verrà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro e verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nel sito internet del Comune per tre giorni consecutivi. Entro i termini di pubblicazione è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il Comune, valutati i ricorsi, procederà alla formazione degli elenchi definitivi. Nel caso in cui non pervengano ricorsi entro i termini suddetti, gli elenchi divengono automaticamente definitivi.

Art. 7 – Modalità di determinazione del contributo

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

- Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;
- canone annuo effettivo = € 3.600,00;
- canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: Ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

I contributi massimi effettivamente erogabili sopra indicati possono essere incrementati del 25%, per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67% e per i nuclei familiari in situazioni di particolare debolezza sociale seguiti dal Servizio Sociale Comunale.

Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere inferiore al fabbisogno complessivo richiesto, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

Art. 8 – Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 7 a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute (in regola con l'imposta di bollo ai sensi del D.L.168/2004); oppure le copie di bonifico riportanti la causale di pagamento oppure fotocopie autenticate, di pagamento del canone di locazione (**che dovranno essere consegnate, improrogabilmente, pena l'esclusione dal contributo, entro i termini che l'amministrazione comunale indicherà**), o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2015.

Art. 9 – Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato **entro venerdì 5 giugno 2015** a pena di esclusione.

Art. 10 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, scaricabili direttamente dal sito www.comune.sinnai.ca.it e distribuiti presso:

- L'U.R.P.
- Uffici dei Servizi Sociali

Le istanze, debitamente sottoscritte e **corredate da copia di documento di identità**, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al procedimento, ed essere presentate o spedite, esclusivamente, al Protocollo Generale della Sede Comunale di Sinnai Parco delle Rimembranze nei giorni di ricevimento al pubblico (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 ed il lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30). Se spedite tramite raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. **Per i soggetti che dichiarano un valore ISEE pari a zero, copia della documentazione sarà trasmessa all'agenzia delle entrate per il controllo di accertamento.**

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco dei beneficiari.

Sinnai, lì 18/05/2015

**Il Responsabile del Settore
Dott. Raffaele Cossu**